

tenimento della costituzione ed al bene generale della nazione; 10.° di fissare annualmente le pubbliche spese e di fare la ripartizione della contribuzione diretta; 11.° di determinare annualmente, giusta le relazioni del governo, le forze di terra e di mare ordinarie e straordinarie; 12.° di accordare o di recusare l'ingresso di forze straniere di terra e di mare nell'interno dell'impero, o soltanto nei porti di esso; 13.° di autorizzare il governo a contrarre prestiti; 14.° di stabilire i mezzi convenienti pel pagamento del debito pubblico; 15.° di regolare l'amministrazione dei beni nazionali e decretarne la vendita; 16.° di creare e sopprimere i pubblici impieghi e fissarne le regole; 17.° di determinare il peso, il valore, l'iscrizione, il tipo ed il nome delle monete, nonchè il campione dei pesi e delle misure (art. 15.°).

» Ciascheduna delle camere riceverà il titolo di *augusti e degni rappresentanti della nazione* (art. 16.°).

» Ogni legislatura durerà quattr'anni, ed ogni sessione annuale quattro mesi (art. 17.°).

» La seduta imperiale d'apertura avrà luogo ogni anno nel 3 maggio (art. 18.°).

» La seduta di chiusura sarà del pari una seduta imperiale e come quella d'apertura si farà in assemblea generale, in una riunione delle due camere (art. 19.°).

» Il loro ceremoniale e quello della partecipazione dell'imperatore avranno luogo giusta il regolamento a quest'uopo adottato (art. 20.°).

» La nomina dei presidenti, vicepresidenti e secretarii delle due camere, la verificaione dei poteri dei loro membri, il giuramento di prestazione e la polizia interna saranno fatti giusta il regolamento (art. 21.°).

» Nella riunione delle due camere il presidente del senato dirigerà il lavoro, ma i deputati ed i secretarii prenderanno posto individualmente (art. 22.°).

» Non potrà aver luogo veruna seduta in una delle due camere senza la presenza della metà, più uno de'suoi membri (art. 23.°).

» Le sedute di ciascuna camera sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il bene dello Stato esige che sieno segrete (art. 24.°).